

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 225)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica)
della Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1963 (V. Stampato n. 298)*

**d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, PREARO, ARMANI, PUCCI Ernesto,
RINALDI, CASTELLUCCI e ZUGNO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1963*

Deroga alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, i progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione, compresi i servizi, impianti accessori, vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, considerati nella legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè le condizioni igieniche generali, sono sottoposti al parere dell'ufficiale sanitario, comunale o consorziale, competente per territorio.